



IL SINDACO DELL'AQUILA

DECRETO DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO NELL'AMBITO DEI COMPLESSI ABITATIVI ANTISISMICI ED ECOCOMPATIBILI OGGETTO DEL PROGETTO C.A.S.E.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009, che demanda al Commissario delegato la localizzazione, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici nelle more della ricostruzione o riparazione degli stessi;

VISTO altresì l'articolo 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 39/2009, che dispone che il Sindaco effettui l'assegnazione dei suddetti moduli abitativi secondo criteri indicati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTI il decreto commissariale rep. n. 6 dell' 11 maggio 2009, recante "Localizzazione delle prime aree destinate alla realizzazione di moduli abitativi e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39", nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali sulle quali sono localizzate le aree stesse, nonché i successivi decreti commissariali rep. n. 3557 del 1° luglio 2009 rep. n.18 del 24 agosto 2009 recanti "Modifiche ed integrazioni al decreto 11 maggio 2009, n. 6 del Commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile", nei quali vengono riportate in allegato le particelle catastali delle aree non più idonee e quelle relative a nuove aree;

VISTO l'articolo 28 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n.3797, concernente la rilevazione dei fabbisogni alloggiativi dei cittadini del Comune dell'Aquila;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009, con cui sono stati indicati criteri di assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al fine di assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio della popolazione residente o domiciliata nel territorio del Comune di L'Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate con esito di agibilità di tipo E o F ovvero ubicate nelle "zone rosse" realizzati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fatte salve quelle destinate a soddisfare le esigenze e le finalità di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3782 del 17 giugno 2009;

VISTO l'art.17, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri a 3820 del 12 novembre 2009, con il quale è stata prevista l'adozione delle misure necessarie ad assicurare il più efficace utilizzo delle tipologie alloggiative effettivamente realizzate e delle relative localizzazioni, per i nuclei familiari o di coabitazione interessati anche tenendo conto della loro composizione;

VISTI gli atti della rilevazione dei fabbisogni alloggiativi di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797;

DECRETA

1.E' assegnato in comodato d'uso a titolo gratuito in via provvisoria al nucleo familiare indicato nell'allegata scheda (1), il modulo abitativo ivi individuato unitamente ai relativi beni mobili, indicati nell'allegata scheda (2). Le allegate schede (1) e (2) formano parte integrante del presente atto.

2. L' Assegnatario del modulo abitativo è obbligato:

a) a non concedere l'immobile in uso, neppure parziale, a terzi ed a qualunque titolo;

b) a utilizzare l'immobile e le cose nobili che lo compongono con la diligenza del buon padre di famiglia;

c) a non apportare alcuna modifica, addizione o miglioria senza il preventivo consenso scritto del Comune;

d) a riconsegnare l'immobile nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto salvo il normale deterioramento d'uso;

e) a risarcire direttamente il Comune per gli eventuali danni arrecati sia all'immobile sia ai beni mobili in esso contenuti e meglio specificati nell'elenco allegato;

f) a corrispondere personalmente e direttamente al Comune in caso di ritardo nella riconsegna dell'immobile concesso in comodato, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Comune dell'obbligo di restituzione dell'immobile, una penale pari ad € 40,00 (euro quaranta) al giorno, oltre all'indennizzo per abusiva occupazione;

g) a rispettare il regolamento condominiale approvato con deliberazione di C.C. n. 171 del 29/12/2011;

h) a non compiere atti e tenere comportamenti che possono recare molestia agli altri abitanti dello stabile;

i) a non esercitare nell'alloggio attività incompatibili con l'uso abitativo, o pericolose o antigigieniche;

l) a servirsi del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per uso abitativo.

La violazione anche di uno solo dei precedenti obblighi comporterà la decadenza dal diritto all'assegnazione dell'immobile.

3. A seguito di eventuale successiva comunicazione da parte del Dipartimento della protezione civile i beni mobili contenuti nell'alloggio potranno essere ceduti in proprietà all'Assegnatario.

4. Le spese per la fornitura delle utenze domestiche (ad es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura, ove del caso, dei contatori, nonché gli oneri per la gestione delle parti comuni e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, sono a carico dell'Assegnatario.

5. L'utilizzazione dell'alloggio non può in alcun modo costituire presupposto per l'esercizio di facoltà di riscatto.

6. L'Assegnatario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune, mediante raccomandata, ogni variazione rispetto alle dichiarazioni rese per ottenere l'assegnazione dell' alloggio provvisorio.

7. Nel caso di morte del sottoscrittore del presente atto, dovrà stipularsi nuovo contratto di comodato, sottoscritto da altro componente del nucleo familiare, che assumerà diritti ed obblighi del comodatario.

8. Il comodato si risolve di diritto nel caso di perdita dei requisiti previsti per l'assegnazione, in particolare quelli relativi agli esiti di agibilità, senza possibilità di proroga, né bisogno di ulteriori comunicazioni da parte dell'Ente.

9. In caso di risoluzione il nucleo Assegnatario deve liberare l'alloggio entro e non oltre 30 giorni dalla perdita dei requisiti. In caso di ritardo nella riconsegna dell'alloggio il Comune applicherà le penali di cui all'art. 2, lettera f), del presente decreto.

10. L'Assegnatario esonera il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dall'uso dell'immobile.

11. L'assegnazione ha la durata di un anno a decorrere dalla stipula del presente atto ed è rinnovabile sino alla permanenza dei requisiti, fatte salve le decisioni del Comune dell'Aquila circa le modalità d'uso successive. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1809 del codice civile.

12. L'amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio, anche in relazione a eventuali sopravvenute esigenze di migliore sistemazione dei nuclei familiari interessati, la facoltà di sostituire il modulo abitativo assegnato con altro idoneo allo scopo.

L'Aquila, lì _____

IL SINDACO

..... DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

L'Assegnatario Sig. _____ dell'alloggio C.A.S.E. _____,
Cod. Fisc. _____, espressamente dichiara di accettare l'assegnazione
disposta con il presente provvedimento, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi
previsti dal medesimo, anche in nome e per conto degli altri membri del nucleo familiare
o di coabitazione. In particolare, dichiara di essere a conoscenza che la mancanza o la
perdita di uno dei requisiti occorrenti per l'assegnazione dell'alloggio ne determina la
decadenza dal diritto di assegnazione, con conseguente obbligo di restituzione immediata
dell'immobile.

L'Aquila, li _____

Firma Assegnatario

Per autentica della sottoscrizione apposta in presenza del P.U., previa identificazione del
dichiarante.

Il Pubblico Ufficiale Incaricato

Il/La Sottoscritto /a _____, Cod. Fisc. _____, assegnatario/a provvisorio/a dalla data odierna di appartamento realizzato nell'ambito del Progetto C.A.S.E.

DICHIARA

di essere beneficiario/a fino alla medesima data della seguente forma di assistenza

(N.B.: barrare la casella corrispondente)

- Ospitalità presso la seguente struttura alberghiera o equivalente:

- Ospitalità presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza – Coppito o simili:

- Ospitalità presso la seguente abitazione in affitto gratuito:

- Trattamento di autonoma sistemazione

Il sottoscritto medesimo:

(N.B.: barrare la casella corrispondente)

- Prende atto della decadenza dell'assistenza alloggiativa sopra indicata entro 48 ore dalla data di consegna delle chiavi
- Prende atto della decadenza dalla data odierna del diritto al trattamento di autonoma sistemazione.

DATA CONSEGNA CHIAVI _____

L'Aquila, _____

FIRMA